



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

(Approvato con delibera numero 24 del 22 Giugno 2006)

SOMMARIO

TITOLO I – FINALITÀ	3
Articolo 1 - Finalità e contenuti	3
TITOLO II - PETIZIONI E PROPOSTE.....	3
Articolo 2 - Petizioni.....	3
Articolo 3 - Proposte.....	3
TITOLO III - SEDUTE APERTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	4
Articolo 4 – Dichiarazione di “seduta aperta”	4
Articolo 5 – Modalità operative	4
TITOLO IV - CONSULTAZIONI POPOLARI.....	5
Articolo 6 - Finalità e contenuti	5
Articolo 7 - Modalità operative.....	5
Articolo 8 - Organizzazione.....	5
Articolo 9 - Esito e utilizzazione.....	6

TITOLO I – Finalità

Articolo 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'Articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune. La partecipazione dei cittadini può avvenire mediante:
 - a) Petizioni e proposte
 - b) Sedute aperte del Consiglio comunale
 - c) Consultazioni popolari

TITOLO II - Petizioni e proposte

Articolo 2 - Petizioni

1. La petizione deve avere forma scritta, essere sottoscritta solo da residenti in Manta e contenere :
 - a) Il testo in cui viene esposto il problema oggetto della petizione ed esplicitata la richiesta che viene rivolta all'amministrazione
 - b) l'elenco dei firmatari contenente cognome, nome, data di nascita, luogo di residenza e firma
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, mediante firma in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e, ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone il testo può essere posto in discussione in una seduta aperta del Consiglio comunale purché ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. La seduta dovrà essere convocata in data da definire di comune accordo con il primo firmatario della petizione e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della petizione stessa
7. Le modalità di svolgimento della seduta aperta del Consiglio comunale convocata in seguito a petizione sono disciplinate dal Titolo III del presente Regolamento

Articolo 3 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a un decimo avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale,

- trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
 3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

TITOLO III - Sedute aperte del consiglio comunale

Articolo 4 – Dichiarazione di “seduta aperta”

1. La seduta del Consiglio comunale, convocata seguendo la normativa ordinaria può essere dichiarata “aperta”
 - a) Per decisione della Giunta
 - b) Su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio comunale compreso il Sindaco e arrotondando eventualmente alla unità superiore;
 - c) Su richiesta di tre Consiglieri comunali facente seguito alla presentazione di una Petizione firmata da almeno 500 cittadini ai sensi dell'articolo 29 comma 7 dello Statuto

Articolo 5 – Modalità operative

1. La convocazione dovrà essere affissa all'albo comunale, pubblicata sul sito internet del Comune ed eventualmente sul giornale Manta Oggi almeno una settimana prima della data prevista per la seduta
2. La seduta aperta del Consiglio comunale sarà sempre guidata da un moderatore
3. Il moderatore verrà nominato dal Sindaco e dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio comunale
4. La seduta del Consiglio inizierà con la presentazione degli argomenti in discussione da parte del Sindaco o di un relatore da lui indicato oppure dal primo firmatario della richiesta di “seduta aperta”. Seguiranno gli interventi dei Consiglieri che ne faranno richiesta con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. Dopo questa prima fase la guida della discussione sarà affidata al moderatore che darà la parola a coloro, tra il pubblico, che ne faranno richiesta e ai Consiglieri che interverranno per fornire le risposte ai quesiti o i chiarimenti che riterranno necessari.
6. Gli interventi dovranno essere strettamente attinenti all'argomento della petizione e non potranno avere una durata superiore ai 5 minuti, salvo deroghe concesse dal Consiglio comunale mediante votazione per alzata di mano, senza discussione.
7. Esauriti gli interventi il Sindaco dichiarerà chiusa la seduta
8. Qualora il pubblico non osservi le disposizioni del moderatore disturbando il regolare svolgimento del Consiglio comunale aperto, il Sindaco potrà, dopo due avvertimenti, dichiarare chiusa la seduta del Consiglio anche in presenza di ulteriori richieste di interventi.

TITOLO IV - Consultazioni popolari

Articolo 6 - Finalità e contenuti

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio utili ad indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi di tutti i cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. La deliberazione consiliare di indizione della consultazione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. le linee generali della consultazione, e gli aspetti organizzativi nell'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al comma precedente, che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del Servizio di Ragioneria. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di tutti i cittadini aventi diritto di voto
 - b) di particolari fasce di cittadini, individuate in base alla classe di età, all'attività effettuata o alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che essa persegue;
 - c) di un campione limitato ad aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli archivi informatici del Comune.

Articolo 7 - Modalità operative

1. Per l'espletamento delle consultazioni viene nominato dalla Giunta Comunale un apposito comitato con il compito di assicurare che le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. Il Comitato è composto da due Consiglieri di maggioranza, uno di minoranza e da un funzionario indicato dal Segretario comunale che funge da segretario del Comitato stesso.
3. Il comitato:
 - a) definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale i contenuti formali e sostanziali del questionario e ne approva il testo definitivo;
 - b) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
 - c) presenza allo scrutinio dei questionari verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento delle schede che recano palesi difformità delle risposte rispetto al quesito proposto
 - d) promuove, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, determina tempi e procedure della consultazione.

Articolo 8 - Organizzazione

1. L'unità organizzativa comunale incaricata provvede:
 - a) alla predisposizione grafica del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità e quesiti proposti nonché le finalità orientative del Consiglio cui il questionario è rivolto;

- b) alla distribuzione, nella forma più economica per l'amministrazione comunale, delle buste contenenti le schede anonime su cui i cittadini dovranno esprimere le loro scelte
 - c) alla raccolta delle buste sigillate contenenti le schede compilate
 - d) alla conservazione diligente e segreta delle stesse e alla loro trasmissione al Comitato per le operazioni di spoglio.
2. Il Comitato al termine delle operazioni di scrutinio provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione in ordine alla regolarità della consultazione stessa.
 3. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale il risultato della consultazione, e lo rende parimenti noto ai cittadini mediante idonei mezzi di comunicazione (manifesti, stampa locale, periodico comunale, sito Internet comunale).
 4. L'esito della consultazione non è vincolante per la scelta conseguente del Consiglio Comunale che conserva piena libertà di apprezzamento e valutazione discrezionale.

Articolo 9 - Esito e utilizzazione

1. L'esito della consultazione di cui al presente capo, potrà esser preso in considerazione dalla Amministrazione comunale senza mai assumere comunque valore di parere vincolante
2. quando l'oggetto riguarda esclusivamente particolari fasce di cittadini il pronunciamento richiesto, non è suscettibile di produrre effetti che si estendano all'intera comunità.